

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L' ISTITUZIONE

E LA CONCESSIONE

DI STALLI DI SOSTA PER

DIVERSAMENTE ABILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 27.09.2001
Modifiche apportate con Deliberazione C.C. n. 60 del 6.11.2014
Modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 3 del 18.02.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA CONCESSIONE DI STALLI DI SOSTA PER DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, disciplina i criteri per l'istituzione di stalli di sosta per le persone invalide e la concessione di stalli di sosta ad personam.

Art. 2 Individuazione degli stalli di sosta

1. Gli stalli sono individuati tenuto conto dei seguenti criteri:
 - caratteristiche strutturali e tecniche delle strade;
 - densità della popolazione residente;
 - densità dei flussi veicolari;
 - presenza di edifici pubblici nei quali sono erogati servizi di pubblica utilità.
2. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivo di controllo della durata della sosta ovvero di custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

Art. 3 Concessione di stalli di sosta ad personam

1. Possono essere concessi a richiesta dell'interessato stalli di sosta ad personam alle seguenti condizioni:
 - sia titolare di contrassegno speciale di cui al comma 2 dell'art. 381 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 di tipo permanente con validità di anni 5 (cinque) rinnovabili;
 - abbia dimora alla residenza abituale;
 - non sia in possesso di box o stalli di sosta pertinenti al fabbricato di residenza o dimora abituale, facilmente accessibili all'abitazione, nel caso di minore l'esercente la patria potestà;
 - sia titolare di patente di guida e nel caso di minore l'esercente la patria potestà. L'abilitazione alla guida è da intendersi requisito eventuale rispetto alla disabilità.
2. *Lo stallo personale di sosta ai titolari del contrassegno invalidi non abilitati alla guida è concessa a condizione che risultino intestatari di autoveicolo oppure dimostrino di essere assistiti con carattere di continuità da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente, il quale utilizzerà la riserva di sosta nell'esclusivo interesse della persona disabile.*

Art. 4 Accertamenti

1. *Il Dirigente* competente al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento, predisporrà gli accertamenti al fine di verificare le condizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.